



CITTA di MAGENTA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21 dicembre 2023

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali.....	4
Articolo 3 - Presupposto del canone	5
Articolo 4 - Soggetto obbligato.....	5
TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	6
Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	6
Articolo 6 - Tipi di occupazione	7
Articolo 7 - Occupazioni occasionali.....	7
Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza.....	8
Articolo 9 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	8
Articolo 10 - Titolarità della concessione e subentro	10
Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	10
Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	10
Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione	11
Articolo 14 - Occupazioni abusive.....	11
TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	11
Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari	11
Articolo 16 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	13
Articolo 17 -Rinnovo	14
Articolo 18 - Revoca dell'autorizzazione	14
Articolo 19 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	14
Articolo 20 - Rimozione della pubblicità.....	15
Articolo 21 - Le esposizioni pubblicitarie abusive	15
Articolo 22 - Il piano generale degli impianti pubblicitari	15
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	16
Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	16
Articolo 24 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	16
Articolo 25 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	17
Articolo 26 - Determinazione delle tariffe annuali	18
Articolo 27 - Determinazione delle tariffe giornaliere.....	18

Articolo 28 - Determinazione del canone	19
Articolo 29 - Esenzioni dal canone di occupazioni ed esposizione pubblicitaria	19
Articolo 30 - Riduzioni del canone	20
Articolo 31 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	21
Articolo 32 - Mezzi pubblicitari vari	21
TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI.....	22
Articolo 33 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	22
Articolo 34 - Tipologia degli impianti delle Pubbliche Affissioni	22
Articolo 35 - Impianti privati per affissioni dirette	22
Articolo 36 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	23
Articolo 37 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	23
Articolo 38 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	23
Articolo 39 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	24
TITOLO VI – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	24
Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone	24
Articolo 41 - Rimborsi	25
Articolo 42 - Accertamenti e Recupero canone	25
Articolo 43 - Sanzioni e indennità	25
Articolo 44 - Autotutela	26
Articolo 45 - Riscossione coattiva	26
Articolo 46 - Funzionario Responsabile	27
Art. 47 - Norme abrogate	27
Art. 48 - Norma di rinvio ed entrata in vigore	27

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Magenta del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato "canone" così come disciplinato dall'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lettera a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Per le occupazioni occasionali di cui all'articolo 7, in luogo del formale atto di concessione, trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
6. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre

messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
12. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lettera b), di esclusiva competenza comunale, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio procede ai sensi dell'art. 1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve preventivamente presentare domanda in carta legale, salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti dalla legge, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione/autorizzazione.
2. Le domande devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune o ai seguenti uffici competenti, che ne rilasciano apposita ricevuta di presentazione:
 - a) Settore Tecnico LL. PP.: Occupazioni permanenti
 - b) Corpo di Polizia Locale: Occupazioni temporanee.
 - c) Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali, culturali, sportive, ricreative e simili.
3. La domanda, corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, in scala adeguata tale da consentire una precisa identificazione della stessa, deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA e la PEC, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA e la PEC, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore protempore;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

- e) nella planimetria dovrà essere verificato il rispetto delle distanze in base al tipo di occupazione che viene richiesta, secondo le disposizioni vigenti in materia, nonché il rispetto del Codice della Strada D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
 5. La domanda di occupazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'occupazione, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
 6. Il settore e/o servizio che rilascia formalmente l'atto di concessione/autorizzazione cura la tenuta di apposito registro dal quale risulti:
 - a) Il numero e la data di rilascio di ogni singola occupazione autorizzata, e la relativa scadenza;
 - b) Le generalità del titolare dell'autorizzazione;
 - c) la firma per ricevuta della consegna dell'atto apposta dal Responsabile del Procedimento o suo delegato.
 7. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata in via telematica, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al Servizio Tributi ed all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
 - d) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti o manufatti stradali di durata non superiore alle 2 ore;

- f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - g) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 2 ore;
 - h) occupazioni temporanee effettuate con autovetture adibite a trasporto privato nelle apposite aree pubbliche a ciò destinate dal Comune di Magenta, e da esso gestite (parcheggi, etc.);
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta presentata, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione, su carta libera, e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per avere il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 43 del presente Regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 9 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, ricevuta l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico, avvia la procedura istruttoria.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente provvede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio Protocollo Comunale, come risultante dall'apposito avviso.
4. Il Responsabile del Procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente ovvero carente della documentazione necessaria, il Responsabile del Procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, mediante PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta di integrazione indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della raccomandata o della PEC. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con le modalità di cui al comma precedente.
7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
8. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
9. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, secondo le tariffe approvate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

10. Il provvedimento di concessione, rilasciato dal responsabile del procedimento, è comunicato all'interessato nel termine di 10 giorni dalla adozione del medesimo, e potrà essere rilasciato esclusivamente su presentazione dell'avvenuto pagamento del canone concessorio così come calcolato dall'Ufficio Competente.
11. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 27, comma 9 del Codice della Strada, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
12. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
13. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, ed è restituita entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di verifica, da parte del Responsabile del Procedimento, dalla regolare esecuzione dell'operazione e dell'inesistenza di danni.
14. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente.
15. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 6;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
 - f) eventuali entità del deposito cauzionale.
16. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
17. Limitatamente alle occupazioni realizzate da pubblici esercizi (dehors), da esercizi commerciali o da esercizi artigianali, costituisce ulteriore causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune relative alla Tassa sui rifiuti (TARI). Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
18. Le concessioni dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione, a norma di legge, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Articolo 10 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, è ammessa la cessione ad altri esclusivamente come indicato ai successivi commi del presente articolo.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 (sessanta) giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, presentando all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Non è richiesto un nuovo atto di concessione in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare cui sia connessa una occupazione di tipo permanente, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente Settore (tramite procedura telematica)
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e 10 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro la scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.

Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'avviso di messa in mora.
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Il provvedimento di decadenza, adeguatamente motivato, è adottato dal Responsabile del Procedimento e comunicato all'interessato o agli aventi causa nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.
3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
4. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale ed il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14 - Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche:
 - a) le occupazioni effettuate senza la concessione;
 - b) le occupazioni revocate;
 - c) le occupazioni sospese;
 - d) le occupazioni dichiarate decadute;
 - e) le occupazioni scadute;
 - f) le occupazioni non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia;
 - g) le occupazioni per le quali non è stato effettuato il versamento del canone.
2. L'Ufficio comunale di competenza, previa contestazione, assegna al responsabile dell'occupazione abusiva un termine congruo per provvedere alla rimozione dei materiali e rimessa in pristino dell'area occupata. Il decorso infruttuoso del termine, comporta l'esecuzione dei lavori d'ufficio sopracitati. Il Responsabile dell'occupazione abusiva dovrà sostenere le spese e gli oneri di custodia dei materiali rimossi.

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata

- anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune – Settore Tecnico – Servizio Pianificazione e Gestione Territorio, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
 3. L'istanza di autorizzazione, redatta in bollo utilizzando la modulistica predisposta dal Settore competente, resa in carta resa legale deve contenere:
 - a) l'autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo, comprensivo di tutte le misure con la verifica delle distanze di rispetto dettate dalla normativa citata ai precedenti commi 1 e 2;
 - d) il nullaosta dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
 4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
 - a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - b) del funzionario Responsabile del Procedimento;
 - c) dell'ubicazione del suo ufficio, del numero di telefono e della mail istituzionale;
 - d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.
 5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente ovvero carente della documentazione necessaria, il Responsabile del Procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, mediante PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta di integrazione indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
 6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della raccomandata o della PEC. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con le modalità di cui al comma precedente.
 7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
 8. Il Responsabile del Procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.
 9. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione del Canone unico patrimoniale.
 10. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 9 del Piano degli impianti pubblicitari. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in 30 (trenta) giorni.
 11. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

12. Le autorizzazioni dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione a norma di legge, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Articolo 16 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 15, comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 5 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
9. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 17 -Rinnovo

1. Le autorizzazioni sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

Articolo 18 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, qualora emergano possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti, sia in soprassuolo che in sottosuolo, e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

Articolo 19 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. L'autorizzazione decade quando:
 - a. non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b. vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c. non venga ritirata entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio, salvo proroga per comprovata necessità;
 - d. il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 (sei) mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità;
 - e. senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri.
 - f. non venga effettuato il pagamento del canone dovuto
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale ed il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 20 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 21 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

3. Sono occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche:
 - h) le occupazioni effettuate senza la concessione;
 - i) le occupazioni revocate;
 - j) le occupazioni sospese;
 - k) le occupazioni dichiarate decadute;
 - l) le occupazioni scadute;
 - m) le occupazioni non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia;
 - n) le occupazioni per le quali non è stato effettuato il versamento del canone.
4. L'Ufficio comunale di competenza, previa contestazione, assegna al responsabile dell'occupazione abusiva un termine congruo per provvedere alla rimozione dei materiali e rimessa in pristino dell'area occupata. Il decorso infruttuoso del termine comporta l'esecuzione dei lavori d'ufficio sopracitati.
5. Il Responsabile dell'occupazione abusiva dovrà sostenere le spese e gli oneri di custodia dei materiali rimossi.
6. Il Comune di Magenta procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
7. Per la de-affissione o la copertura dei manifesti abusivi il costo della rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70x100 è stabilito in € 5 (cinque) per ogni manifesto de-affisso o coperto.

Articolo 22 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e dagli articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
2. Ai fini del comma 1 che precede, si richiama integralmente il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Magenta, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2021 e suoi allegati.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. Le superfici inferiori a 1/2 mq sono esenti, mentre quelle comprese tra 1/2 mq e 1 mq si arrotondano per eccesso a 1 mq, e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadro superiore.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici all'interno della medesima area di riferimento vengono conteggiate complessivamente ed arrotondate.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 24 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadro superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
9. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:

- a) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - b) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 49 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - c) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30; per la pubblicità effettuata con striscioni che attraversano strade o piazze, la durata è fissata in periodi di 15 giorni, eventualmente ripetibili.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico e ad uso privato, il canone dovuto è stabilito nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
 8. La pubblicità di cui al comma 5 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
 9. I coefficienti moltiplicatori e le tariffe relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
 10. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza e alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla delibera di Giunta Comunale in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 1 mq e fino a 5,50 mq;
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie maggiore di 5,50 mq e fino a 8,50 mq;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie maggiore di 8,50 mq.
 11. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone di diffusione è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo i seguenti criteri:
 - a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.
 12. Per i veicoli circolanti con rimorchio il canone di cui al precedente comma è raddoppiato.
 13. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
 14. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
 15. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
 16. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
 17. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 25 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per le iniziative pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici del Comune di Magenta sono classificate in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Per le occupazioni di suolo e per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune di Magenta sono classificate in tre categorie come disciplinato nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
3. Alle strade ed alle aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. Le tariffe per le strade di 2^a e di 3^a categoria vengono ridotte in percentuale rispetto alla 1^a categoria.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Per le esposizioni pubblicitarie il territorio comunale è suddiviso in due categorie, come disciplinato nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
6. Per le esposizioni pubblicitarie realizzate in categoria normale, la tariffa base è determinata ai sensi di quanto previsto dai commi 826 e 827 della legge n. 160/2019, ridotta del 30%.
7. Le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie e piazze pubbliche rientranti nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, sono classificate in "Categoria Speciale"; tutte le restanti strade, vie o piazze pubbliche sono classificate in "Categoria normale".
8. Nel caso in cui il messaggio pubblicitario ricada su strade, vie o piazze pubbliche classificate in differenti Categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla Categoria più elevata.
9. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

Articolo 26 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione.
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella prevista dall'art. 1, comma 826 della legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata, per ciascuna delle categorie viarie precitate, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 27 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella prevista dall'art. 1, comma 827 della legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa

ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

3. La valutazione del maggiore o minor valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando i coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 28 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare in cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
2. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone viene determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
7. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.

Articolo 29 - Esenzioni dal canone di occupazioni ed esposizione pubblicitaria

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 821, lettera f) e 833 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

Articolo 30 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 821, lettera f) e 832 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone può essere ridotto fino all'azzeramento con deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe:
 - a) per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi nell'ambito della specifica attività;
 - c) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni culturali, sportive e di promozione del territorio, patrocinate dal Comune di Magenta, limitatamente alla superficie destinata all'attività commerciale;

- d) per la pubblicità e per le occupazioni effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- e) per la pubblicità e per le occupazioni relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;
- f) per la pubblicità e per le occupazioni relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- g) per le occupazioni con tende fisse o retraibili o simili manufatti;
- h) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi una durata inferiore alle 12 ore;
- i) per l'esercizio dell'attività edilizia;
- j) le occupazioni mediante griglie e bocche di lupo, fosse luce;
- k) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico;
- m) le occupazioni poste in essere con autoveicoli al servizio di portatori di handicap;
- n) le occupazioni di spazi pubblici con impianti sporgenti dal muro fino a 50 cm (faretti, insegne pubblicitarie, ecc);
- o) per i contribuenti, in regola con i pagamenti pregressi, che vengono penalizzati nella loro attività a causa della chiusura totale o parziale di vie e piazze con l'installazione di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche, solamente quando tale periodo di chiusura sia superiore a tre mesi. La durata della riduzione, delle opere pubbliche, nonché l'individuazione delle vie e piazze, saranno individuate con l'adozione di apposito provvedimento del responsabile del Settore Finanziario e Amministrativo, sentita la Giunta Comunale.

Articolo 31 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di cui all'art. 1, comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 32 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni

giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale.
5. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o della sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare nella misura prevista nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale.
6. Per la pubblicità di cui al comma precedente effettuata per conto proprio dell'impresa, il canone dovuto è determinato nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
7. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita a proiezione, nella misura prevista nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale. Qualora la durata fosse superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera ridotta del 50%.

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 33 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Magenta costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 34 - Tipologia degli impianti delle Pubbliche Affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato dal Comune di Magenta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2021.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq. 109, corrispondente al 25% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq. 326, corrispondente al 75% della superficie disponibile.

Articolo 35 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune di Magenta e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 36 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune di Magenta, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa base per l'affissione dei manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista applicando i coefficienti riportati nella delibera approvata annualmente dalla Giunta Comunale e determinata secondo i criteri che seguono:
 - manifesti con superficie fino a 1,00 mq.;
 - manifesti con superficie superiore a 1,00 mq..
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm. 70x100 e relativi multipli. La durata minima di esposizione è pari a 10 giorni, con possibilità di ulteriori periodi di almeno 5 giorni.
4. La tariffa base del canone per l'affissione, determinata secondo i criteri stabiliti dai commi precedenti, è maggiorata nei seguenti casi:
 - a) del 33,33 % per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli;
 - b) del 33,33 % per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) del 66,67 % per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli;
 - d) del 66,67 % per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 40% della superficie disponibile.
5. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono cumulabili tra loro.

Articolo 37 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessiva utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 38 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Magenta e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 39 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune di Magenta o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune di Magenta o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune di Magenta ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune di Magenta rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita o dalla data di uscita prenotata; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. Decorso tale termine, il canone sarà dovuto integralmente.
8. Il Comune di Magenta sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. È tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

TITOLO VI – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee:
 - a) il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione. Qualora l'importo del canone dovuto fosse superiore ad € 500,00, sarà possibile procedere alla rateizzazione dello stesso, versando, al momento del rilascio dell'atto, il 50% del canone e procedendo al saldo entro il 30 giugno successivo e, comunque, entro la fine del periodo di occupazione.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti:
 - a) gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005, o, in alternativa, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 22/10/2016 e s.m.i., così come aggiornato dall'art. 1 comma 786 e successivi, della L.160/2019;
 - b) il canone va corrisposto annualmente;
 - c) il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi;
 - d) per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno;
 - e) il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in due rate aventi scadenza 28 febbraio e 31 luglio, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00 (cinquecento/00);
3. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dall'art. 1, comma 786 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 41 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, risultanti da atto esecutivo divenuto definitivo. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate o, in mancanza, al saggio legale vigente tempo per tempo.

Articolo 42 - Accertamenti e Recupero canone

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni, delle indennità e delle sanzioni non versati alle scadenze previste mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo, ai sensi della dall'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 43 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nonché la sanzione accessoria prevista dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (sospensione dell'attività in caso di occupazioni abusive di suolo pubblico), le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente

la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera g) della legge 160/2019.

3. L'indennità di cui al comma 2 è ridotta ad un terzo se interviene il pagamento entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. In caso di omesso o tardivo pagamento del canone, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del canone totalmente o parzialmente non versato, ovvero versato tardivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019.
5. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.
6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
9. Limitatamente alle occupazioni realizzate da esercizi di vicinato e da pubblici esercizi, la mancata osservanza da parte del titolare della concessione dell'obbligo di versare il canone alle prescritte scadenze, costituisce grave violazione ai sensi del Capo III del Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere di cui alla legge regionale Lombardia 2 febbraio 2010, n.6.

Articolo 44 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 45 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
2. Nel caso di affidamento in concessione, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune di Magenta per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 46 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio con deliberazione di Giunta Comunale viene designato un Funzionario Responsabile dell'entrata, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone.
2. Il Funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al concessionario.

Art. 47 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29 gennaio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 48 - Norma di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale contenute all'art. 1, dal comma 816 al comma 847, della L. 160/2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. In ogni caso, restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale, così come previsto dall'articolo 1, comma 847, L. 160/2019.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.